COMUNE DI
CASTELNOVO NE' MONTI
26 GIU. 2025
Prot. N. 9746
Cat. ..... Cl. ..... Fasc. .....

**REVISORE UNICO**

**COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)**

**Verbale n. 9 del 24 giugno 2025**

**OGGETTO:** PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) ANNO 2025 SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREDISPOSTO DA ATERSIR. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI"

Il Revisore Unico del Comune di Castelnovo né Monti, Dott. Stefano d'Orsi, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla proposta di modificazione del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva sulla scorta della documentazione messa a disposizione il 19 giugno u.s. costituita da:

- bozza delibera di consiglio comunale
- allegato A –
- allegato B –
- allegato C –
- allegato D –
- allegato E -

***

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;

- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi, anche la componente della TARI;

- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

**PREMESSO CHE:**

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

• l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

• il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTI:**

• il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

• il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "*Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*";

• la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";

• l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

• l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

• l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

• l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

• l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

**RICHIAMATI:**

• la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;

• la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;

• la deliberazione di ARERA 389/2023 contenente aggiornamento biennale del PEF 2024-2025.":

• la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

• la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**RICHIAMATE** le seguenti delibere comunali:

• di Giunta comunale n. 100 del 22/11/2022 "SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI: PASSAGGIO DAL VIGENTE REGIME DELLA TARI A TARIFFA PUNTUALE DI TIPO CORRISPETTIVO. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE"

• del Consiglio Comunale n. 64 del 18/02/2023 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA"

• del Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2023 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE DA PARTE DI IREN AMBIENTE SPA DAL 01.01.2024 AL 31/12/2025"

• del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2024 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI"

**CONSIDERATO CHE:**

• ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;

• la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi

alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;

• per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 389/2023 che contiene l'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025

• in particolare, la Tariffa puntuale sarà composta da:

- *quota fissa*, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;

- *quota variabile base*, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;

- *quota variabile misurata*, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

**PRESO ATTO CHE:**

• nel territorio in cui opera il Comune di Castelnovo ne' Monti è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

• in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lett. d, Legge Regionale n.23/2011), il Consiglio d'ambito di ATERSIR con Delibera n.32/2023 del 15/04/2024, ha approvazione i PEF 2024-2025 ha approvato il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2024-2025, del Comune di Castelnovo Ne' Monti secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2) (**Allegato B**);

**RICHIAMATA** la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, con cui è stato prorogato al 30 giugno il termine di approvazione delle tariffe TARI 2025;

**VISTO**

-il piano economico finanziario PEF per il comune di Castelnovo Ne' Monti anno 2024/2025 (**Allegato A**)

•il Quadro Economico di raccordo per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costo variabile e fisso come da Allegato B al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

•le Tariffe Rifiuti aventi natura Corrispettiva per le utenze domestiche e non domestiche come da ALLEGATO C e ALLEGATO D, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base del Piano Economico Finanzio 2024 – 2025;

•il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche, così come definito nell'allegato E alle presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

•il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore, così come definito nell'allegato E alle presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

**VISTO**

il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto, relativa a presa d'atto approvazione del piano finanziario 2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 17.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Il Revisore Unico

Dott. Stefano d'Orsi

STUDIO STEFANO D'ORSI & PARTNERS
Dottori Commercialisti e Avvocati

Firmato digitalmente da STEFANO D'ORSI
C: IT